



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

BANKENTOEZICHT

Marzo 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Finalità	3
1.2	Ambito di applicazione e proporzionalità	4
2	Principi	5
	Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ICAAP	5
	Principio 2: l'ICAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione	7
	Principio 3: l'ICAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza patrimoniale da prospettive diverse	11
	Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ICAAP	22
	Principio 5: il capitale interno è di qualità elevata e chiaramente definito	26
	Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ICAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente	29
	Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale in condizioni avverse	34
3	Glossario	37
	Siglaro	41

1 Introduzione

1. La profondità e la gravità degli shock finanziari sono spesso amplificate dall'inadeguatezza e dalla bassa qualità del capitale nel settore bancario. Questa circostanza si è verificata anche nella recente crisi finanziaria, che ha visto le banche costrette a ricostruire le proprie basi patrimoniali in una fase particolarmente ardua. Al tempo stesso, molti rischi non erano adeguatamente coperti da un ammontare commisurato di capitale, a seguito delle carenze nei processi di identificazione e valutazione dei rischi delle banche¹. È quindi indispensabile rafforzare la capacità di tenuta dei singoli enti creditizi nei periodi di stress cercando di migliorare i processi interni di valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), includendo anche prove di stress e pianificazione del capitale.
2. L'ICAAP riveste pertanto un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi degli enti creditizi. Per quanto concerne gli enti significativi nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), la BCE si attende che, in conformità al disposto dell'articolo 73 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)², l'ICAAP sia elaborato in maniera prudente e conservativa³. La BCE ritiene che ICAAP solidi, efficaci ed esaustivi comprendano una chiara valutazione dei rischi di capitale nonché un governo dei rischi ben strutturato, ivi compresi processi di segnalazione alla gerarchia superiore (procedure di escalation), basati su una strategia di gestione dei rischi ben ponderata in tutti i suoi aspetti e che si traduca in un efficace sistema di limiti all'assunzione dei rischi.
3. La BCE è dell'avviso che un ICAAP solido, efficace ed esaustivo debba poggiare su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa. Le due prospettive dovrebbero completarsi e darsi forma a vicenda.
4. L'ICAAP fornisce anche un contributo importante al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU. Esso alimenta le valutazioni dello SREP riguardanti i modelli imprenditoriali, la governance interna e la gestione complessiva dei rischi, nonché le valutazioni dei sistemi di controllo dei rischi di capitale e il processo di determinazione del capitale nell'ambito del secondo pilastro.

¹ Cfr. ad esempio, *La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 2010.

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Articolo 73 della CRD IV: "Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti".

5. Nel quadro dello SREP è noto che un ICAAP efficace riduce l'incertezza degli enti creditizi e delle autorità di vigilanza riguardo ai rischi a cui sono o possono essere esposti e accresce la fiducia delle autorità di vigilanza nella capacità degli enti di continuare a operare attraverso il mantenimento di livelli patrimoniali adeguati e un'efficace gestione dei rischi. Ciò impone agli enti creditizi di assicurare, in un'ottica prospettica, che tutti i rischi rilevanti siano identificati, efficacemente gestiti (mediante un'appropriata combinazione di quantificazioni e controlli) e coperti da un livello sufficiente di capitale di qualità elevata.

1.1 Finalità

6. Lo scopo della presente guida è rendere pubblicamente nota, a fini di trasparenza, la visione della BCE in merito ai requisiti dell'ICAAP in base all'articolo 73 della CRD IV. La guida mira ad assistere gli enti creditizi nel rafforzare i rispettivi ICAAP e a incoraggiare il ricorso alle migliori prassi spiegando in maggiore dettaglio le aspettative della BCE sull'ICAAP, in vista di una più coerente ed efficace attività di vigilanza.
7. Dalle disposizioni sull'ICAAP della CRD IV, la guida attinge sette principi che saranno, fra l'altro, considerati per la valutazione degli ICAAP di ciascun ente creditizio nel quadro dello SREP. Tali principi saranno richiamati anche nell'ambito del dialogo di vigilanza intrattenuto con i singoli enti.
8. La guida non intende sostituire né inficiare alcuna disposizione legislativa di recepimento dell'articolo 73 della CRD IV. Qualora la guida non fosse in linea con la normativa vigente, prevale quest'ultima. La guida è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite. Di conseguenza, i principi e le aspettative enunciati in questa sede evolveranno nel tempo. La guida sarà riesaminata alla luce dei continui sviluppi nelle prassi e nelle metodologie di vigilanza bancaria europea nonché nella regolamentazione a livello internazionale ed europeo e, ad esempio, delle nuove autorevoli interpretazioni delle direttive e dei regolamenti pertinenti da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. La guida si basa sulla definizione di una serie di principi, dedicando particolare attenzione ad alcuni aspetti cruciali dal punto di vista della vigilanza; essa non intende fornire indicazioni esaustive su tutti gli aspetti che contribuiscono alla solidità dell'ICAAP. Spetta a ciascun ente applicare un ICAAP che sia adeguato alle proprie particolari circostanze. La BCE valuta gli ICAAP degli enti creditizi procedendo caso per caso.
10. In aggiunta alla presente guida e al diritto nazionale e dell'Unione pertinente, gli enti sono incoraggiati ad avvalersi degli altri documenti rilevanti ai fini dell'ICAAP pubblicati dall'ABE e da istanze internazionali quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Financial Stability Board (FSB). Gli enti dovrebbero inoltre tenere conto di tutte le raccomandazioni relative

all'ICAAP rivolte a essi, ad esempio le raccomandazioni risultanti dallo SREP, che possono riguardare solidi assetti di governance, la gestione dei rischi e i controlli.

1.2 Ambito di applicazione e proporzionalità

11. La presente guida è rivolta a tutti gli enti creditizi designati come soggetti vigilati significativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento quadro sull'MVU⁴. L'ambito di applicazione dell'ICAAP è determinato dall'articolo 108 della CRD IV. Pertanto, un ente impresa madre in uno Stato membro e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di ICAAP di cui all'articolo 73 della CRD IV su base consolidata o sulla base della situazione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista. Poiché l'articolo 73 della CRD IV rappresenta una disposizione di armonizzazione minima, che è stata quindi recepita in maniera differente nei vari Stati membri, esiste un'ampia varietà di prassi e requisiti relativi all'ICAAP per la vigilanza degli enti significativi negli Stati membri partecipanti.
12. La BCE, insieme alle autorità nazionali competenti (ANC), ha elaborato i principi sull'ICAAP. L'obiettivo di tali principi è assicurare elevati standard prudenziali promuovendo lo sviluppo di metodologie comuni in questo importante ambito della vigilanza.
13. L'ICAAP è soprattutto un processo interno e la responsabilità della sua attuazione, in modo proporzionale e credibile, resta in capo ai singoli enti. Ai sensi dell'articolo 73 della CRD IV l'ICAAP deve essere proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente.
14. I principi elaborati nella presente guida costituiscono soltanto un punto di partenza per il dialogo di vigilanza con gli enti creditizi. Non andrebbero pertanto intesi come riferimenti comprensivi di tutti gli aspetti necessari per l'attuazione di un ICAAP solido, efficace e completo. È responsabilità degli enti assicurare che l'ICAAP sia solido, efficace e completo, tenendo debitamente conto della natura, portata e complessità delle loro attività.

⁴ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

2 Principi

Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ICAAP

- (i) Data l'importanza che l'ICAAP riveste per l'ente, l'organo di amministrazione dovrebbe approvarne tutti gli elementi fondamentali. L'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i relativi comitati dovrebbero discutere l'ICAAP e sottoporlo a un esame critico in maniera efficace.
- (ii) Ogni anno l'organo di amministrazione dovrebbe produrre una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente corroborata dai risultati dell'ICAAP e da qualsiasi altra informazione rilevante, redigendo e sottoscrivendo una dichiarazione chiara e concisa, la dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale (Capital Adequacy Statement, CAS).
- (iii) L'organo di amministrazione, che è complessivamente responsabile dell'attuazione dell'ICAAP, dovrebbe approvarne il quadro di governance con una chiara e trasparente assegnazione delle competenze nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. Il quadro di governance dovrebbe contemplare un chiaro approccio di revisione interna e convalida periodica dell'ICAAP.

L'organo di amministrazione approva gli elementi fondamentali dell'ICAAP

15. Ci si attende che l'organo di amministrazione rediga e sottoscriva la CAS, e approvi gli elementi fondamentali dell'ICAAP, fra i quali:
 - il quadro di governance;
 - la documentazione interna richiesta;
 - il perimetro dei soggetti considerati, il processo di identificazione dei rischi, nonché l'inventario e la tassonomia dei rischi interni, che riflettono la portata dei rischi rilevanti;
 - le metodologie di quantificazione dei rischi⁵, compresi i parametri e le ipotesi generali per la misurazione dei rischi (ad esempio orizzonte temporale, ipotesi di diversificazione, livelli di confidenza e periodi di detenzione), con il supporto di dati affidabili e sistemi solidi di aggregazione dei dati;

⁵ La presente guida non prescrive una specifica metodologia per la quantificazione dei rischi. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda alla sezione "Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi" nel principio 6.

- le metodologie impiegate per valutare l'adeguatezza patrimoniale (inclusi il quadro di riferimento per le prove di stress e una definizione ben articolata di adeguatezza patrimoniale).
16. L'organo di amministrazione comprende una funzione di supervisione e una funzione di gestione che possono essere esercitate dallo stesso organo oppure da due organi separati. La designazione degli elementi chiave dell'ICAAP, e delle rispettive funzioni incaricate della loro approvazione, dipende dalle disposizioni di governance interna dell'ente, che sono interpretate dalla BCE conformemente alle norme nazionali e in linea con la legislazione dell'UE e gli orientamenti dell'ABE⁶.

Revisione interna e convalida

17. Ai sensi dell'articolo 73 della CRD IV, l'ICAAP è oggetto di periodiche revisioni interne. Ci si attende che gli aspetti sia qualitativi sia quantitativi, ivi compresi ad esempio l'utilizzo dei risultati dell'ICAAP, il quadro di riferimento delle prove di stress, la rilevazione dei rischi e il processo di aggregazione dei dati, siano periodicamente sottoposti a revisione interna⁷, includendo commisurati processi di convalida delle metodologie interne adottate per la quantificazione dei rischi. A questo fine, l'ente dovrebbe dotarsi di politiche e processi di revisione interna adeguati.
18. La BCE si attende che gli enti siano dotati di un processo definito che assicuri un adeguamento proattivo dell'ICAAP a qualunque cambiamento rilevante verificatosi, ad esempio l'ingresso in nuovi mercati, l'offerta di nuovi servizi o prodotti ovvero le variazioni della struttura del gruppo o conglomerato finanziario.
19. I risultati e le ipotesi dell'ICAAP dovrebbero essere soggetti ad adeguati test retrospettivi e misurazioni della performance, che comprendano ad esempio pianificazione patrimoniale, scenari e quantificazione dei rischi.

Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale

20. Nella CAS l'organo di amministrazione fornisce la propria valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente ed espone le principali argomentazioni a sostegno, corroborate da informazioni che considera rilevanti, quali i risultati dell'ICAAP. La BCE ritiene che una CAS solida debba dimostrare la buona conoscenza da parte dell'organo di amministrazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente e delle sue principali determinanti e vulnerabilità, dei più

⁶ Cfr. il considerando 56 e l'articolo 3, paragrafo 1, punti 7-9, della CRD IV e il titolo II degli Orientamenti dell'ABE sull'organizzazione interna (ABE/GL/2017/11).

⁷ La revisione interna dell'ICAAP dovrebbe essere svolta in maniera globale dalle tre linee di difesa, compresi i rami di attività e le funzioni di controllo interno indipendenti (gestione dei rischi, conformità normativa e internal audit), in base ai rispettivi ruoli e alle rispettive competenze.

importanti input e output dell'ICAAP, dei parametri e processi sottostanti, nonché della coerenza dell'ICAAP con i piani strategici.

21. L'autorità di sottoscrivere la CAS per conto dell'organo di amministrazione dovrebbe essere stabilita dall'ente alla luce della normativa nazionale nonché dei requisiti e degli orientamenti prudenziali applicabili⁸.

Principio 2: l'ICAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione

- (i) Ai sensi dell'articolo 73 della CRD IV, l'ente dovrebbe disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere il capitale che esso ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto.
- (ii) Oltre a un quadro quantitativo idoneo per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, è necessario che un quadro qualitativo ne assicuri la gestione attiva. Ciò include fra l'altro il monitoraggio degli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale mirato a individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali, traendo conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione affinché sia i fondi propri sia il capitale interno siano sempre adeguati⁹.
- (iii) Gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'ICAAP dovrebbero essere coerenti tra loro, con la strategia imprenditoriale e con la propensione al rischio dell'ente. L'ICAAP andrebbe integrato nei processi operativi, decisionali e di gestione dei rischi dell'ente. L'ICAAP dovrebbe essere coerente e integrato a livello di gruppo.
- (iv) Ci si attende che gli enti mantengano una solida ed efficace architettura complessiva dell'ICAAP e che documentino l'interazione fra gli elementi dell'ICAAP e l'integrazione dello stesso nel quadro complessivo di gestione dell'ente.
- (v) L'ICAAP dovrebbe sostenere il processo decisionale strategico e, al tempo stesso, mirare ad assicurare sul piano operativo che l'ente mantenga un livello di capitalizzazione adeguato nel continuo, favorendo così un'appropriata relazione tra rischi e benefici. Tutti i metodi e i processi applicati dall'ente per orientare la propria adeguatezza patrimoniale, nell'ambito del processo di gestione operativa o strategica di quest'ultima, dovrebbero essere approvati, rivisti con attenzione e opportunamente inclusi nell'ICAAP e nella relativa documentazione.

⁸ Gli Orientamenti dell'ABE sull'organizzazione interna (ABE/GL/2017/11) descrivono in maggiore dettaglio la distribuzione dei compiti e delle competenze fra le funzioni di supervisione strategica e di gestione dell'organo di amministrazione.

⁹ Cfr. il principio 5 per una descrizione del concetto di capitale interno.

L'ICAAP quale parte integrante del quadro di gestione dell'ente

22. Al fine di valutare e mantenere un livello patrimoniale adeguato a coprire i rischi di un ente¹⁰, i processi e le disposizioni interne dovrebbero far sì che l'analisi quantitativa dei rischi, riflessa nell'ICAAP, confluisca in tutte le decisioni e le attività imprenditoriali rilevanti.
23. Questo obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, utilizzando l'ICAAP per il processo di pianificazione strategica a livello di gruppo, monitorando gli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale per individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali, pervenendo a conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione, stabilendo l'allocazione del capitale e assicurando la continua efficacia del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF). Gli indicatori di performance corretti per il rischio e basati sull'ICAAP dovrebbero essere utilizzati nel processo decisionale e, ad esempio, nella determinazione della remunerazione variabile e nelle discussioni riguardanti l'operatività e i rischi a tutti i livelli dell'ente, comprese fra l'altro le riunioni dei comitati di gestione delle attività e delle passività, dei comitati per il rischio e dell'organo di amministrazione.

L'architettura complessiva dell'ICAAP

24. L'organo di amministrazione è responsabile del mantenimento di un'architettura complessiva dell'ICAAP solida ed efficace, assicurando che i diversi elementi dell'ICAAP interagiscano in modo organico e che l'ICAAP sia parte integrante del quadro complessivo di gestione dell'ente. Quest'ultimo dovrebbe avere una visione chiara di come tali elementi siano coerentemente integrati in un processo complessivo efficace che consenta di preservare nel continuo l'adeguatezza patrimoniale.
25. A tal fine, ci si attende che l'ente includa nella propria documentazione sull'ICAAP una descrizione della sua architettura complessiva, compresa una sintesi degli elementi fondamentali dell'ICAAP e di come interagiscano fra loro, spiegando le modalità di integrazione dell'ICAAP e come i suoi risultati siano utilizzati all'interno dell'ente. La descrizione dell'architettura dovrebbe illustrare la struttura generale dell'ICAAP, come i suoi risultati siano utilizzati nel processo decisionale e l'interconnessione, ad esempio, fra le strategie aziendali e di rischio, i piani patrimoniali, i processi di individuazione dei rischi, la dichiarazione sulla propensione al rischio, i sistemi di limiti, le metodologie per la quantificazione dei rischi, il programma delle prove di stress e la reportistica gestionale.

¹⁰ Le aspettative generali riguardo alla parte quantitativa dell'ICAAP sono introdotte nel principio 3.

Reportistica gestionale

26. L'ICAAP è un processo continuo. L'ente dovrebbe incorporare con adeguata frequenza i risultati dell'ICAAP (ad esempio evoluzione rilevante dei rischi, indicatori principali ecc.) nella reportistica interna destinata alla dirigenza. Ci si attende che la periodicità della reportistica sia almeno trimestrale; tuttavia, se richiesto dalle dimensioni, dalla complessità, dal modello imprenditoriale e dalle tipologie di rischio dell'ente, potrebbe dover essere più frequente per assicurare il tempestivo intervento della dirigenza.
27. I risultati dell'ICAAP sulla quantificazione dei rischi e sull'allocazione del capitale, una volta approvati, dovrebbero rappresentare un parametro di riferimento e un obiettivo di performance chiave rispetto ai quali misurare i risultati finanziari e di altra natura di ciascuna area organizzativa (interessata dall'assunzione di rischi). Ciò dovrebbe essere favorito dall'attuazione di una solida architettura e un valido quadro per la governance dell'ICAAP, come descritto nel principio 1.

L'ICAAP e il RAF

28. Il RAF dell'ente dovrebbe formalizzare l'interazione fra lo stesso RAF e gli altri processi strategici, quali l'ICAAP, l'ILAAP, il piano di risanamento e la politica di remunerazione, in linea con la *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*¹¹. Un RAF ben sviluppato, articolato tramite la dichiarazione sulla propensione al rischio, dovrebbe essere parte integrante dell'architettura dell'ICAAP e cardine di una sana gestione dei rischi e del capitale.
29. Nella dichiarazione sulla propensione al rischio l'ente dovrebbe esporre una visione chiara e univoca delle misure previste riguardo ai rischi in linea con la strategia aziendale. In particolare, la dichiarazione dovrebbe illustrare le motivazioni che giustificano l'assunzione o meno di certe tipologie di rischio, prodotti o regioni.
30. Il profilo di rischio complessivo dell'ente dovrebbe in definitiva essere limitato e determinato dal RAF a livello di gruppo e dalla sua attuazione. Il RAF è inoltre un elemento critico del processo di sviluppo e attuazione della strategia dell'ente. Collega, in modo strutturato, i rischi assunti all'adeguatezza patrimoniale e agli obiettivi strategici dell'ente. Nell'ambito del RAF l'ente dovrebbe determinare le proprie riserve gestionali e tenerne conto.
31. Ci si attende che l'ente esprima con chiarezza come l'attuazione e il monitoraggio della strategia e della propensione al rischio siano sostenuti dall'ICAAP e come ciò gli consenta efficacemente di attenersi ai limiti di rischio stabiliti nella dichiarazione sulla propensione al rischio. Per agevolare una

¹¹ Cfr. la *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*, BCE, giugno 2016.

gestione dei rischi sana ed efficace, l'ente dovrebbe ricorrere ai risultati dell'ICAAP nel predisporre un efficace sistema di monitoraggio e segnalazione dei rischi e un sistema di limiti adeguatamente granulare (comprendente efficaci procedure di segnalazione alla gerarchia superiore) che attribuisca limiti specifici, ad esempio, ai singoli rischi, alle sottocategorie di rischio, alle entità e alle aree organizzative, promuovendo la dichiarazione sulla propensione al rischio del gruppo.

Coerenza fra l'ICAAP e il piano di risanamento

32. Il piano di risanamento è volto ad assicurare la sopravvivenza dell'ente nei periodi di stress che mettono a repentaglio la sua sostenibilità economica. Poiché un livello insufficiente di capitalizzazione rappresenta una delle minacce principali per la sostenibilità e la continuità economica, esiste un nesso naturale fra l'ICAAP, che favorisce la continuità operativa sotto il profilo patrimoniale, e il piano di risanamento, volto a ripristinare la sostenibilità economica di un ente che viene a trovarsi in difficoltà. L'ente dovrebbe pertanto assicurare coerenza e omogeneità tra l'ICAAP e il piano di risanamento in termini di segnali preliminari di allerta, indicatori, procedure di segnalazione alla gerarchia superiore a seguito di violazioni delle soglie e possibili interventi di gestione¹². Inoltre, gli eventuali interventi di gestione previsti nell'ICAAP dovrebbero essere riflessi tempestivamente nel piano di risanamento, e viceversa, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni aggiornate.

Coerenza e omogeneità all'interno dei gruppi

33. L'ICAAP dovrebbe assicurare l'adeguatezza patrimoniale ai pertinenti livelli di consolidamento e per le entità rilevanti all'interno del gruppo, come richiesto dall'articolo 108 della CRD IV. Per poter efficacemente valutare e mantenere l'adeguatezza patrimoniale nelle varie entità, le strategie, i processi di gestione dei rischi, il processo decisionale e le metodologie e le ipotesi applicate nella quantificazione del capitale devono essere omogenei all'interno del perimetro considerato. L'ente dovrebbe valutare anche i possibili impedimenti alla trasferibilità del capitale all'interno del gruppo in maniera prudente e cauta e tenerne conto nell'ICAAP.

¹² Tuttavia, in caso di discrepanze nei principi alla base dell'ICAAP e del piano di risanamento, gli interventi di gestione previsti possono differire.

Principio 3: l'ICAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza patrimoniale da prospettive diverse

- (i) L'ICAAP riveste un ruolo cruciale nel preservare la continuità dell'ente assicurandone un'adeguata capitalizzazione. Al fine di garantire tale contributo alla propria continuità, l'ente dovrebbe adottare un ICAAP proporzionato, conservativo e prudente che integri le due prospettive interne complementari.
- (ii) L'ente dovrebbe attuare una prospettiva normativa che rappresenti una valutazione pluriennale della propria capacità di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti patrimoniali regolamentari e di vigilanza, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa nel medio termine. Questo implica la valutazione di uno scenario di base credibile e di adeguati scenari avversi specifici per l'ente, come riflesso nella pianificazione pluriennale del capitale e in linea con gli obiettivi generali di pianificazione dell'ente.
- (iii) La prospettiva normativa dovrebbe essere integrata dalla prospettiva economica, in base alla quale l'ente dovrebbe individuare e quantificare tutti i rischi rilevanti suscettibili di generare perdite economiche e ridurre il capitale interno. In conformità alla prospettiva economica, l'ente dovrebbe assicurare l'adeguata copertura dei rischi con capitale interno in linea con il concetto interno di adeguatezza patrimoniale.
- (iv) Le due prospettive dovrebbero integrarsi reciprocamente ed essere incorporate in tutte le attività e le decisioni imprenditoriali rilevanti, come descritto nel principio 2.

Obiettivo: contribuire alla continuità dell'ente


- 34. L'obiettivo dell'ICAAP è contribuire alla continuità dell'ente da una prospettiva patrimoniale assicurando che disponga di capitale sufficiente a sostenere i propri rischi, assorbire le perdite e perseguire una strategia sostenibile, anche durante un prolungato periodo di andamenti sfavorevoli. L'ente dovrebbe far sì che l'obiettivo della continuità sia riflesso nel RAF (come precisato nel principio 2) e utilizzare il quadro dell'ICAAP per riesaminare la propensione al rischio e le soglie di tolleranza nell'ambito dei propri vincoli patrimoniali complessivi, considerati il profilo di rischio e le vulnerabilità.
- 35. Ci si attende che, entro tali vincoli patrimoniali, l'ente valuti e definisca riserve gestionali superiori ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza¹³ nonché al fabbisogno di capitale interno in modo tale da consentirgli di perseguire la

¹³ Il concetto di riserva gestionale non prevede di fatto nuovi coefficienti patrimoniali obbligatori al di sopra dei requisiti minimi vigenti. In genere ci si attende che le riserve gestionali siano superiori a zero, ma in teoria un ente può anche riuscire ad argomentare che, a seconda dello scenario analizzato, una riserva gestionale pari a zero gli consentirebbe comunque di seguire il proprio modello imprenditoriale su base durevole.

propria strategia in modo sostenibile. Riguardo alla costituzione di sufficienti riserve gestionali nel medio periodo, l'ente dovrebbe tenere conto, ad esempio, delle aspettative dei mercati, degli investitori e delle controparti, delle possibili restrizioni alla distribuzione derivanti dall'ammontare massimo distribuibile (AMD) e della correlazione tra modello imprenditoriale e capacità dell'ente di corrispondere incentivi, dividendi e pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1). Oltre a tali vincoli esterni, le riserve gestionali dovrebbero, ad esempio, fornire un margine per le incertezze circa le proiezioni sui coefficienti patrimoniali, e circa le eventuali oscillazioni di tali coefficienti, riflettere la propensione al rischio dell'ente e consentire una certa flessibilità nelle decisioni imprenditoriali.

Figura 1

L'ICAAP contribuisce alla continuità dell'ente



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

Prospettiva normativa

36. La prospettiva normativa è una valutazione pluriennale della capacità dell'ente di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti patrimoniali quantitativi regolamentari e di vigilanza, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa.
37. In aggiunta, ad esempio, ai requisiti concernenti il coefficiente di leva finanziaria, le grandi esposizioni e il livello minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), l'ente dovrebbe tenere presente in particolare i requisiti di capitale di primo pilastro (Pillar 1 capital requirements, P1R) e di secondo pilastro (P2R), il quadro definito dalla CRD IV in materia di riserve e gli orientamenti di capitale


di secondo pilastro (Pillar 2 capital guidance, P2G), come illustrato nella figura 2.

38. La prospettiva normativa dovrebbe considerare tutti i rischi rilevanti che incidono sui coefficienti regolamentari, compresi i fondi propri e gli importi dell'esposizione al rischio, per il periodo di pianificazione. Pertanto, sebbene i risultati siano espressi in metriche regolamentari, la prospettiva normativa non si limita ai rischi di primo pilastro rilevati nei requisiti patrimoniali regolamentari. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale dalla prospettiva normativa, ci si attende che l'ente consideri tutti i rischi rilevanti che ha quantificato nell'ambito della prospettiva economica e analizzi in quale misura tali rischi possano concretizzarsi nel periodo di pianificazione, a seconda dello scenario applicato.
39. L'ente dovrebbe mantenere un piano patrimoniale solido e aggiornato che sia compatibile con le strategie, la propensione al rischio e le risorse patrimoniali. Ci si attende che il piano patrimoniale comprenda scenari di base e avversi e copra un orizzonte prospettico di almeno tre anni. L'ente dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto di imminenti cambiamenti ad assetti giuridici, regolamentari e contabili¹⁴ e prendere una decisione informata e motivata su come considerarli ai fini della pianificazione della liquidità e del finanziamento.

¹⁴ A seconda della probabilità e del potenziale impatto di determinate modifiche, l'ente può applicare un trattamento diverso. Ad esempio, per quanto molto improbabili, alcuni cambiamenti avrebbero un impatto enorme sull'ente, che dovrebbe quindi predisporre misure di emergenza. Altri mutamenti regolamentari più probabili dovrebbero, tuttavia, essere colti nello stesso piano patrimoniale. Fra gli esempi recenti di nuova regolamentazione vi sono il principio internazionale di rendicontazione finanziaria IFRS 9 (International Financial Reporting Standard), la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e il metodo standardizzato per il rischio di controparte (standardised approach for counterparty credit risk, SA-CCR).

Figura 2

Riserve gestionali e altri vincoli patrimoniali nella prospettiva normativa




Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

40. Per le considerazioni che non si fondano su scenari di stress, compresi gli scenari di base delle proiezioni per il piano patrimoniale, l'ente dovrebbe tenere presente non solo il requisito patrimoniale SREP complessivo (total SREP capital requirement, TSCR) ma anche il proprio requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR), vale a dire il requisito patrimoniale complessivo (overall capital requirement, OCR), e i P2G. Ci si attende che l'ente consideri tali elementi al fine di determinare riserve gestionali adeguate e attuare un piano patrimoniale che gli assicurati, nel medio periodo, il rispetto dell'OCR e dei P2G nelle condizioni di base attese (cfr. a fini illustrativi la figura 3).

Figura 3

Proiezione del coefficiente patrimoniale con scenari di base nella prospettiva normativa




Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

41. Ci si attende che l'ente si prefigga di rispettare il proprio TSCR in ogni momento, anche in prolungati periodi di andamenti sfavorevoli che comportino una grave riduzione del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1). In scenari sufficientemente avversi¹⁵ potrebbe essere ammesso che l'ente non soddisfi i propri P2G e CBR. Tuttavia, l'ente dovrebbe stabilire riserve gestionali adeguate superiori al TSCR per tenere conto delle suddette considerazioni; dovrebbe inoltre metterle in atto in un piano patrimoniale tale da consentirgli di mantenersi al di sopra del TSCR e di soddisfare, ad esempio, le aspettative di mercato anche in condizioni avverse su un orizzonte di medio termine (cfr. a fini illustrativi la figura 4).
42. Se l'ente ipotizza interventi di gestione nel piano patrimoniale, ci si attende che ne valuti anche la fattibilità e l'effetto atteso a fronte dei rispettivi scenari e che operi con trasparenza riguardo all'impatto quantitativo di ciascun intervento sulle proiezioni. Se pertinente, le ipotesi adottate dovrebbero essere coerenti con il piano di risanamento.

¹⁵ La gravità degli scenari avversi è trattata più approfonditamente nel principio 7.

Figura 4

Proiezioni del coefficiente patrimoniale con scenari avversi nella prospettiva normativa



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

Prospettiva economica

43. Ci si attende che l'ente gestisca l'adeguatezza patrimoniale dalla prospettiva economica assicurando l'appropriata copertura dei rischi con capitale interno tenendo conto delle aspettative del principio 5. L'adeguatezza economica del capitale richiede che il capitale interno dell'ente sia sufficiente a coprire i suoi rischi e sostenere la sua strategia nel tempo. In questa prospettiva, la valutazione dell'ente dovrebbe estendersi a tutto l'insieme dei rischi suscettibili di esercitare un impatto rilevante sulla posizione patrimoniale, tenuto conto delle valutazioni al fair value delle attività, delle passività e dei rischi correnti¹⁶. L'ente dovrebbe gestire e valutare adeguatamente i rischi economici nell'analisi di sensibilità e nel monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale.
44. Ci si attende che l'ente ricorra ai propri processi e alle proprie metodologie per individuare, quantificare e coprire con capitale interno le perdite attese (per quanto esse non siano considerate nella determinazione del capitale interno) e le perdite inattese in cui potrebbe incorrere, tenendo presente il principio di proporzionalità. Ci si attende che l'ente esegua una quantificazione puntuale dei rischi insiti nella situazione corrente alla data di riferimento. A complemento dovrebbe essere valutato l'impatto dei futuri sviluppi rilevanti che non sono


¹⁶ Il concetto di adeguatezza economica del capitale, compreso ad esempio il concetto di valore attuale netto, dipende dalla definizione e dai criteri applicati dall'ente. Il concetto sottostante a tale prospettiva dovrebbe essere in linea con il concetto di "valore economico" descritto negli Orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities) (ABE/GL/2015/08) (indicato anche come rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, ossia interest rate risk in the banking book, IRRBB). Tuttavia, la presente guida non stabilisce l'applicazione di una metodologia specifica per quantificare i rischi o il capitale interno.

integrati nella valutazione della situazione corrente, fra i quali gli eventuali interventi di gestione o i mutamenti del contesto esterno¹⁷.

45. Ci si attende che l'ente utilizzi i risultati e le metriche della valutazione dell'adeguatezza economica del capitale nella gestione strategica e operativa e nella revisione della propensione al rischio e delle strategie aziendali. In aggiunta a una definizione prudente di capitale interno¹⁸ e alla quantificazione dei rischi, l'ente dovrebbe adottare un concetto di adeguatezza economica del capitale che gli consenta di preservare la sostenibilità economica e perseguire la propria strategia. Ciò comprende processi di gestione atti a individuare in maniera tempestiva la necessità di intervento per colmare le carenze di capitale interno emerse e per assumere misure efficaci (ad esempio incremento patrimoniale, riduzione dei rischi).
46. L'adeguatezza economica del capitale dell'ente richiede un monitoraggio e una gestione attivi. Per questo motivo l'ente dovrebbe predisporre e pianificare le procedure e gli interventi di gestione da attuare per far fronte a situazioni che potrebbero portare a una capitalizzazione insufficiente.

Figura 5

Considerazioni di gestione nella prospettiva economica



Va osservato che il grafico non dovrebbe essere inteso come la proiezione di una situazione economica in un dato momento. Rappresenta il deterioramento dei livelli del capitale economico che può verificarsi nel tempo al di là del normale ciclo congiunturale. L'ente dovrebbe disporre di una strategia per ovviare a tale deterioramento e gestire attivamente l'adeguatezza patrimoniale. Ma l'aspetto più importante è che la quantificazione dei rischi e quella del capitale interno disponibile dovrebbero confluire nelle proiezioni elaborate nell'ambito della prospettiva normativa.

47. Quando l'ente individua una tendenza significativamente al ribasso della posizione del capitale economico, dovrebbe considerare delle misure volte a mantenere una capitalizzazione adeguata, invertire la tendenza e rivedere la propria strategia e propensione al rischio, come illustrato indicativamente nella figura 5. Pertanto, quando l'ente si trova al di sotto della soglia di adeguatezza del capitale interno, dovrebbe poter prendere le misure necessarie e spiegare come l'adeguatezza patrimoniale sia assicurata nel medio termine.

¹⁷ Fra gli interventi di gestione vi sono anche le misure patrimoniali, l'acquisizione o la cessione di linee di attività, le modifiche del profilo di rischio ecc.

¹⁸ Le aspettative concernenti il capitale interno sono introdotte nel principio 5.

Interazione fra prospettiva economica e prospettiva normativa

48. Nella prospettiva economica, gli effetti dei rischi e delle perdite economici si estendono pienamente e immediatamente al capitale interno. La prospettiva economica offre dunque una visione molto ampia dei rischi¹⁹. Alcuni di essi, o i rischi connessi, possono anche manifestarsi in seguito, appieno o in parte, nell'ambito della prospettiva normativa tramite perdite contabili, riduzioni dei fondi propri o accantonamenti prudenziali.
49. L'ente pertanto dovrebbe valutare dalla prospettiva normativa in quale misura i rischi identificati e quantificati nell'ambito della prospettiva economica possano incidere in futuro sui fondi propri e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio (total risk exposure amount, TREA). Le proiezioni della futura posizione patrimoniale secondo la prospettiva normativa dovrebbero quindi essere debitamente alimentate dalle valutazioni della prospettiva economica.
50. Più specificamente, dovrebbero essere considerati rischi ed effetti che non sono necessariamente evidenti focalizzandosi solo sui requisiti contabili/regolamentari, ma che potrebbero manifestarsi e influire sul valore futuro dei fondi propri regolamentari o del TREA.
51. Per contro, l'ente dovrebbe inoltre utilizzare i risultati della prospettiva normativa per informare²⁰ le quantificazioni dei rischi nella prospettiva economica e correggere o integrare tali quantificazioni qualora non colgano adeguatamente i rischi emersi dallo scenario o dagli scenari avversi considerati. Le due prospettive dovrebbero dunque fornirsi informazioni reciprocamente.
52. Dato che le definizioni e i livelli di capitale, le tipologie di rischio e i relativi importi, nonché i coefficienti patrimoniali obbligatori, in genere differiscono a seconda della prospettiva e dato che, in funzione del tempo e degli enti, una prospettiva non è sistematicamente più stringente dell'altra, una gestione dei rischi efficace richiede l'attuazione di entrambe le prospettive²¹.


¹⁹ Ad esempio, un impatto negativo dell'IRRBB sul valore economico (ossia la variazione del valore attuale dei flussi di cassa netti attesi dell'ente) dà una visione dei potenziali effetti di lungo periodo sulle esposizioni complessive dell'ente. Nella prospettiva normativa tale rischio può concretizzarsi, ad esempio, attraverso una diminuzione degli utili o un'operazione concernente il rispettivo portafoglio.

²⁰ Questo aspetto è particolarmente rilevante per i rischi che sono più difficili da quantificare. Gli aggiustamenti alla quantificazione dei rischi nella prospettiva economica andrebbero motivati e documentati in maniera esaustiva.

²¹ La logica generale sottostante a questa affermazione coincide con quella esposta per l'IRRBB negli orientamenti dell'ABE applicabili (ABE/GL/2015/08): "è importante che il rischio di tasso di interesse sia considerato sia dalla prospettiva del valore economico, sia dalla prospettiva degli utili. Misurare l'impatto sul valore economico (ossia la variazione del valore attuale dei flussi di cassa netti attesi della banca) dà una visione dei potenziali effetti di lungo periodo sulle esposizioni complessive di un ente. Anche la variabilità degli utili rappresenta un importante punto focale per l'analisi dei tassi di interesse, poiché una riduzione significativa degli utili può mettere a repentaglio in futuro l'adeguatezza patrimoniale".

Figura 6

Panoramica delle prospettive dell'ICAAP e delle caratteristiche principali



Esempio 3.1
Riserve gestionali

Quanto più debole è la base patrimoniale di un ente, tanto più difficile e oneroso diventa per esso seguire il modello imprenditoriale prescelto. Ad esempio, se investitori, controparti e clienti percepiscono livelli inferiori di capitale come un incremento del rischio di default dell'ente, richiederanno premi per il rischio più elevati. Ciò influirà in maniera negativa sulla redditività dell'ente, mettendone potenzialmente a repentaglio la continuità, benché i suoi livelli patrimoniali permangano al di sopra dei requisiti minimi regolamentari e di vigilanza.

Un altro esempio è rappresentato dai dividendi e dai pagamenti su strumenti di AT1. Se la strategia dell'ente è basata sull'emissione di strumenti di capitale sul mercato, livelli patrimoniali inferiori possono determinare una perdita di fiducia degli investitori. Ciò può ostacolare l'accesso dell'ente al mercato dei capitali e, di conseguenza, la capacità di perseguire la propria strategia aziendale.

Tenuto conto di queste considerazioni, ci si attende che l'ente determini i livelli di capitale necessari ad assicurare la propria continuità operativa. Nella pianificazione del capitale l'ente dovrebbe fare in modo di poter mantenere le proprie riserve

gestionali sia in condizioni di normalità che in condizioni avverse. Le riserve gestionali possono differire in grande misura da un ente all'altro, possono dipendere dagli andamenti esterni, come riflesso in diversi scenari, e possono variare nel tempo.

Esempio 3.2

La prospettiva economica fornisce informazioni alla prospettiva normativa

Ci si attende che l'ente quantifichi l'impatto a conto economico dei rischi di tasso di interesse sul portafoglio bancario (banking book) secondo la prospettiva normativa, anche se tali rischi non sono considerati nei requisiti patrimoniali di primo pilastro. Mentre l'effetto delle variazioni dei tassi di interesse sulle posizioni del banking book è tempestivamente ravvisabile interamente nella prospettiva economica, possono trascorrere diversi anni finché l'impatto complessivo degli effetti a conto economico si manifesti sui coefficienti patrimoniali di primo pilastro nella prospettiva normativa. L'ente pertanto dovrebbe tenere conto delle perdite potenziali derivanti dai rischi non considerati dal primo pilastro nelle proiezioni basate su scenari avversi della prospettiva normativa.

Un ulteriore esempio è costituito dalle perdite occulte. Se da un lato nella prospettiva economica le attività sono concettualmente considerate al fair value/valore attuale netto, dall'altro la prospettiva normativa si basa su valori contabili e prudenziali. Le perdite occulte diventano evidenti quando si raffrontano i valori contabili e i fair value. Dopo aver determinato l'importo complessivo delle perdite occulte, l'ente deve decidere in quale misura tali perdite possano concretizzarsi anche nello stato patrimoniale / nel conto economico e dovrebbe quindi tenerne conto nell'ambito della prospettiva normativa.

Se, ad esempio, un ente detiene un portafoglio in titoli di Stato soggetto a perdite occulte per un totale di 100, dovrebbe determinare quale parte di tali perdite possa incidere sui fondi propri regolamentari, in base ai rispettivi scenari di medio termine. In questo esempio l'ente può concludere che si verificherebbero perdite contabili pari a 10 e 20 negli anni 1 e 2, rispettivamente, per effetto di una riduzione del valore nominale dei titoli sottostanti. Tali perdite andrebbero considerate nelle proiezioni elaborate nell'ambito della prospettiva normativa.

Esempio 3.3

La prospettiva normativa fornisce informazioni alla prospettiva economica

Le valutazioni a medio termine della prospettiva normativa interna e dei rispettivi scenari sottostanti dovrebbero fornire informazioni alla visione di lungo periodo della prospettiva economica interna, nella misura in cui tali variazioni non siano riflesse nella quantificazione puntuale dei rischi alla rispettiva data di riferimento. Anche gli interventi di gestione, ad esempio le misure patrimoniali, la distribuzione dei

dividendi, l'acquisizione o la cessione di linee di attività, andrebbero considerati nella visione di lungo periodo della prospettiva economica interna. Per contro, le variazioni attese delle curve dei tassi di interesse sono in genere prese in considerazione nella valutazione puntuale a breve termine della prospettiva economica.

Le proiezioni basate su scenari avversi della prospettiva normativa dovrebbero simulare le vulnerabilità specifiche dell'ente. Se tali proiezioni evidenziano un impatto rilevante connesso a una particolare tipologia di rischio, ad esempio il rischio di migrazione, l'ente dovrebbe far sì che tale rischio sia adeguatamente quantificato nel calcolo puntuale della prospettiva economica.

Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ICAAP

- (i) L'ente è responsabile di attuare un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti ai quali è, o potrebbe essere esposto, nella prospettiva economica e in quella normativa. Tutti i rischi ritenuti rilevanti dovrebbero essere considerati in tutte le parti dell'ICAAP in base a una tassonomia dei rischi definita internamente.
- (ii) Adottando un approccio globale, che comprenda il complesso delle linee di attività, delle esposizioni e dei soggetti giuridici significativi, l'ente dovrebbe identificare con frequenza almeno annuale i rischi rilevanti, applicando la propria definizione interna di rilevanza. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe dar luogo a un inventario interno dei rischi esaustivo.
- (iii) In presenza di partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati, l'ente dovrebbe individuare i rischi significativi sottostanti ai quali è o potrebbe essere esposto e tenerne conto nell'ICAAP.
- (iv) Ci si attende che l'ente allochi capitale a fronte di tutti i rischi ritenuti rilevanti o che documenti le ragioni della mancata allocazione.

Processo di identificazione dei rischi

- 53. Ci si attende che l'ente metta in atto un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti e li compili in un inventario interno dei rischi esaustivo. Applicando la propria definizione interna di rilevanza, l'ente dovrebbe assicurare che l'inventario sia sempre aggiornato. Oltre agli aggiornamenti periodici (con frequenza almeno annuale), l'ente dovrebbe adeguare l'inventario qualora non riflettesse più i rischi rilevanti, ad esempio perché è stato introdotto un nuovo prodotto o sono state ampliate alcune linee di attività.
- 54. L'identificazione dei rischi dovrebbe essere esaustiva e considerare sia la prospettiva normativa sia quella economica. Oltre ai rischi correnti, ci si attende che l'ente consideri nella propria valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale tutti i rischi, e tutte le concentrazioni all'interno di quei rischi e fra di essi, che possono emergere dal perseguimento delle proprie strategie o da mutamenti rilevanti del contesto operativo.
- 55. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe seguire un "approccio lordo", cioè tralasciando le tecniche specifiche volte a mitigare i rischi sottostanti. L'ente dovrebbe valutare successivamente l'efficacia delle azioni di mitigazione.
- 56. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (ABE/GL/2015/20), l'ente dovrebbe, nell'ambito dell'approccio all'identificazione dei rischi, individuare le proprie esposizioni verso tali soggetti, tutti i rischi potenziali derivanti e il loro eventuale impatto.

57. L'organo di amministrazione ha il compito di decidere quali tipologie di rischio sono da ritenere rilevanti e quali dei rischi rilevanti dovrebbero avere copertura patrimoniale. Occorre quindi giustificare perché un determinato rischio cui l'ente è esposto non sia considerato rilevante.

Inventario dei rischi

58. Nell'elaborare l'inventario interno dei rischi l'ente è responsabile di definire la propria tassonomia interna dei rischi e non semplicemente adottare una tassonomia regolamentare.
59. Ci si attende che nell'inventario dei rischi l'ente tenga conto dei rischi sottostanti, se rilevanti, che scaturiscono dalle proprie partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati (ad esempio rischi di step-in e di gruppo, rischi reputazionali e operativi, rischi derivanti da lettere di patronage ecc.).
60. Ci si attende che l'ente, in misura proporzionale, guardi oltre i rischi derivanti dalle partecipazioni e individui, comprenda e quantifichi i rischi significativi sottostanti per poi tenerne conto nella propria tassonomia indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano inclusi o meno nel perimetro prudenziale. La profondità dell'analisi dei rischi sottostanti dovrebbe essere commisurata all'attività imprenditoriale e all'approccio alla gestione dei rischi.

Esempio 4.1 Inventario dei rischi

L'elenco dei rischi e la corrispondenza tra tipologie e sottocategorie di rischio presentati in questo esempio non sono né vincolanti, né esaurienti. Alcuni dei rischi inclusi nell'elenco potrebbero non essere rilevanti per determinati enti; in tal caso, occorrerebbe fornire una motivazione. Al tempo stesso vi potranno essere dei rischi non citati nell'elenco che sono rilevanti. Ciascun ente dovrebbe decidere internamente se e come combinare tipologie e sottocategorie di rischio.

- Rischio di credito, compresi il rischio paese, il rischio di migrazione e il rischio di concentrazione
- Rischio di mercato, inclusi il rischio di differenziale creditizio, il rischio di cambio strutturale e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA)
- IRRBB, compresi il rischio di rideterminazione del prezzo, il rischio da curva dei rendimenti e il rischio di opzione (ad esempio l'opzione di rimborso anticipato)
- Rischio operativo, inclusi le interruzioni dell'operatività e le disfunzioni dei sistemi, il rischio legale e il rischio di modello

- Altri rischi, compresi il rischio assicurativo, il rischio di impresa, il rischio di step-in, il rischio da fondi pensione, il rischio da partecipazioni, il rischio di costo della provvista ecc.

Resta in capo all'ente determinare tutti i rischi rilevanti, nonché tutte le concentrazioni all'interno di tali rischi e fra di essi, indipendentemente dal fatto che siano riportati nel presente elenco o meno.

Esempio 4.2

Identificazione dei rischi in base all'approccio lordo

In base all'approccio lordo i rischi vengono anzitutto identificati senza tenere conto di tecniche di mitigazione specificamente concepite. Un rischio può essere ritenuto rilevante quando, nel caso in cui si concretizzasse, venisse omesso o fosse rilevato in modo inesatto, altererebbe o influenzerebbe in misura significativa l'adeguatezza patrimoniale, la redditività o la continuità dell'ente dalla prospettiva economica, a prescindere dal trattamento contabile applicato.

Un ente, ad esempio, può osservare che, in base al profilo di scadenze del banking book, i rischi derivanti dalle variazioni dell'inclinazione e della conformazione della curva dei rendimenti (rischio da curva dei rendimenti) dovrebbero essere considerati rilevanti.

In tal caso, il rischio da curva dei rendimenti dovrebbe essere anzitutto individuato, valutato e riportato nell'inventario dei rischi senza tenere conto di eventuali azioni di gestione volte a mitigare i rischi. Spetta quindi all'organo di amministrazione stabilire se l'IRRBB (compreso il rischio da curva dei rendimenti) sia di fatto rilevante e se debba avere copertura patrimoniale.

L'ente può decidere di attenuare il rischio da curva dei rendimenti tramite una combinazione di derivati e accordi contrattuali e di non coprirlo con capitale. Benché in questo caso vi sia una copertura, l'IRRBB dovrebbe comunque essere considerato un rischio rilevante e incluso nell'inventario dei rischi; l'ente dovrebbe valutare l'efficacia di tali azioni e individuare l'emergere di nuovi rischi (ad esempio rischi legali, di controparte o residui).

Esempio 4.3

Identificazione dei rischi in caso di controllata non finanziaria

Se un ente è l'impresa madre di una controllata non finanziaria, il trattamento prudenziale di quest'ultima si basa sui suoi importi delle esposizioni al rischio. Nell'ICAAP l'ente dovrebbe stabilire e applicare processi coerenti e omogenei in tutto il gruppo per poter guardare oltre i valori contabili e gli importi delle esposizioni al rischio. In particolare, l'ente dovrebbe impiegare metodologie commisurate per individuare se le operazioni e le esposizioni della controllata pongono rischi superiori al suo valore contabile o un rischio da partecipazioni.

L'ente, ad esempio, può osservare che il profilo della clientela e gli investimenti di una controllata significativa dovrebbero essere considerati nella concentrazione a livello di gruppo e nelle ipotesi sulla dipendenza. Inoltre, l'ente può osservare che i rischi legali della controllata accrescono il proprio rischio operativo. Pertanto, l'ente può concludere che, attraverso i rischi di reputazione e di step-in e la maggiore concentrazione, i rischi sottostanti della controllata eccedono in misura significativa il suo valore contabile.

Esempio 4.4 **Identificazione dei rischi in caso di esternalizzazione**

Qualora esternalizzi operazioni a un fornitore di servizi, un ente dovrebbe essere in grado di individuare, valutare e quantificare i rischi sottostanti all'accordo di esternalizzazione come se l'ente stesso svolgesse quelle operazioni.

L'individuazione, la valutazione e la quantificazione andrebbero effettuate prima che le operazioni siano esternalizzate, tenendo conto delle specificità connesse al fatto che i servizi sono prestati all'esterno dell'ente. In generale, l'esternalizzazione di un'attività non deve esimere l'ente dall'obbligo di gestire i rischi associati e quindi non può dar luogo a una delega di responsabilità al fornitore esterno.

Principio 5: il capitale interno è di qualità elevata e chiaramente definito

- (i) L'ente dovrebbe definire, valutare e preservare il capitale interno nella prospettiva economica. La definizione di capitale interno dovrebbe essere coerente con il concetto di adeguatezza economica del capitale e con la quantificazione interna dei rischi dell'ente.
- (ii) Il capitale interno dovrebbe essere qualitativamente solido ed essere determinato in modo conservativo e prudente. Ci si attende che l'ente dimostri in maniera chiara, presupponendo la continuità operativa, come il proprio capitale interno sia disponibile per la copertura dei rischi, pur assicurando tale continuità.

Definizione di capitale interno

- 61. Finalità del capitale interno è fungere da componente per l'assunzione dei rischi nella prospettiva economica. Pertanto, la definizione di capitale interno dovrebbe essere in linea con il concetto di adeguatezza economica del capitale adottato dall'ente²² e con le valutazioni al fair value delle proprie attività e passività. Assumendo un approccio conservativo e prudente, la definizione dovrebbe consentire all'ente di produrre una valutazione coerente e fondata dell'adeguatezza economica del proprio capitale nel tempo, come illustrato nel principio 3.
- 62. L'ente dovrebbe riconoscere che, per effetto delle diverse metodologie e ipotesi per la valutazione di attività, passività e transazioni, il capitale interno disponibile nella prospettiva economica può differire in misura significativa dai fondi propri nella prospettiva normativa. Ci si attende che l'ente adotti un approccio prudente per la definizione del capitale interno disponibile. Tale prudenza si applica a tutte le ipotesi e metodologie sottostanti alla quantificazione del capitale interno.
- 63. È responsabilità dell'ente applicare una definizione e una metodologia adeguate per il capitale interno. La presente guida non prescrive né limita di per sé il ricorso a particolari definizioni o metodologie. L'ente potrebbe, ad esempio, servirsi come punto di partenza di un vero e proprio modello del valore attuale netto oppure dei fondi propri regolamentari.
- 64. Se l'ente ricorre come punto di partenza ai fondi propri regolamentari per definire il capitale interno, gran parte delle sue componenti saranno espresse nel CET1. Inoltre, occorre operare aggiustamenti da un punto di vista concettuale per pervenire a un capitale che sia in linea con il concetto di fair value sottostante alla prospettiva economica. Gli aggiustamenti sarebbero

²² Le aspettative riguardo al mantenimento dell'adeguatezza economica del capitale sono introdotte nel principio 3.

apportati, ad esempio, alle perdite occulte e agli elementi patrimoniali aventi capacità di assorbimento delle perdite solo in caso di cessazione dell'attività dell'ente.

65. Ove la definizione di capitale interno sia slegata dai fondi propri regolamentari, la capacità di assunzione dei rischi del capitale interno dovrebbe comunque essere in generale coerente con la capacità di assorbimento delle perdite del CET1. In particolare, un ente che applichi un approccio del valore attuale netto basato su un modello dovrebbe utilizzare solo metodologie e ipotesi comprensibili, delineate con chiarezza e motivate, seguendo il criterio della prudenza. Gli elementi patrimoniali aventi capacità di assorbimento delle perdite solo in caso di cessazione dell'attività dell'ente dovrebbero essere trattati come passività in tale approccio di calcolo del valore attuale netto.
66. Dall'ente ci si attende trasparenza riguardo al capitale interno e, per quanto possibile, una riconciliazione tra fondi propri nella prospettiva normativa e capitale interno disponibile nella prospettiva economica.

Esempio 5.1

Definizione del capitale interno in base ai fondi propri regolamentari

Un ente che adotti una definizione regolamentare quale base per determinare il capitale interno deve apportare aggiustamenti ai fondi propri regolamentari qualora le posizioni di bilancio non riflettano il concetto di fair value sottostante alla prospettiva economica. Riprendendo l'esempio 3.2, il portafoglio in titoli di Stato che è soggetto a una perdita occulta (netta) totale di 100 dovrebbe dar luogo a una deduzione di 100 dai fondi propri regolamentari.

Tali aggiustamenti dovrebbero essere trattati in maniera coerente sia nella determinazione del capitale interno sia nella quantificazione dei rischi. L'ente potrebbe, ad esempio, dedurre la perdita occulta dal capitale interno e dall'esposizione al rischio oppure mantenere l'importo nel capitale interno e quantificare il rischio come perdita attesa. Analogamente, se l'ente decide di includere le riserve occulte – operazione che andrebbe fatta semmai solo in modo cauto e conservativo – l'esposizione al rischio dovrebbe essere incrementata in linea con l'inclusione delle riserve occulte nel capitale interno.

In genere, gli strumenti di capitale di classe 2, l'avviamento, le attività fiscali differite (deferred tax assets, DTA) e le altre voci di bilancio che non possono essere considerate disponibili per coprire le perdite, presupponendo la continuità operativa dell'ente, dovrebbero essere dedotti dai fondi propri regolamentari. Inoltre, si dovrebbe riconoscere che le partecipazioni in controllate detenute da terzi (interessi di minoranza) possono in genere coprire solo i rischi di quella controllata.

Esempio 5.2

Definizione di capitale interno in base al valore attuale netto

Un ente può osservare che il fair value del proprio debito diminuisce unitamente a un declassamento del merito di credito. Non sarebbe considerato prudente per l'ente aumentare il capitale interno disponibile di conseguenza.

Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ICAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente

- (i) L'ente è responsabile dell'attuazione di metodologie di quantificazione dei rischi adeguate alle proprie circostanze specifiche sia nella prospettiva economica sia in quella normativa. Ci si attende inoltre che l'ente utilizzi metodologie adeguate per la quantificazione delle potenziali variazioni future dei fondi propri e del TREA negli scenari avversi della prospettiva normativa. Ci si attende che l'ente adotti un elevato livello di prudenza in entrambe le prospettive.
- (ii) I parametri e le ipotesi fondamentali dovrebbero essere coerenti in tutto il gruppo e tra le diverse tipologie di rischio. Tutte le metodologie di quantificazione dei rischi dovrebbero essere oggetto di convalida interna indipendente. L'ente dovrebbe stabilire e attuare un efficace quadro di riferimento per la qualità dei dati.

Quantificazione dei rischi esaustiva

- 67. L'ICAAP dovrebbe assicurare che i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto siano quantificati adeguatamente. Ci si attende che l'ente applichi metodologie di quantificazione dei rischi idonee alle proprie circostanze specifiche, ossia in linea con la propensione al rischio, le aspettative di mercato, il modello imprenditoriale, il profilo di rischio, le dimensioni e la complessità.
- 68. Non andrebbero esclusi dalla valutazione i rischi difficilmente quantificabili o per i quali non sono disponibili i dati rilevanti²³. In tal caso, l'ente dovrebbe produrre dati sui rischi sufficientemente prudenti tenendo in considerazione tutte le informazioni rilevanti e assicurando adeguatezza e coerenza nella scelta delle metodologie di quantificazione²⁴.
- 69. Nei parametri e nelle ipotesi fondamentali rientrano, fra l'altro, i livelli di confidenza, i periodi di detenzione e le ipotesi per la definizione degli scenari.

Livello di prudenza

- 70. Le metodologie e le ipotesi di quantificazione dei rischi utilizzate nelle prospettive economica e normativa dovrebbero essere robuste, sufficientemente stabili, sensibili al rischio nonché sufficientemente prudenti da

²³ Per i rischi difficili da quantificare (ad esempio a causa di mancanza di dati o metodologie consolidate di quantificazione) ci si attende che l'ente definisca metodologie adeguate per la quantificazione delle perdite inattese, anche tramite il ricorso al giudizio dell'esperto.

²⁴ La misurazione dei rischi difficili da quantificare deve essere coerente e confrontabile, per quanto possibile, con il complesso delle ipotesi di quantificazione. Andrebbe assicurato che tali rischi siano adeguatamente considerati nei relativi processi di gestione e controllo.

quantificare le perdite che si verificano raramente. La BCE è del parere che in generale un ICAAP solido sia caratterizzato da un livello di prudenza complessivo nella prospettiva economica pari almeno a quello relativo alle metodologie di quantificazione dei rischi dei modelli interni di primo pilastro²⁵. Tale livello è determinato dalla combinazione delle ipotesi e dei parametri sottostanti, piuttosto che da ciascuno di essi singolarmente²⁶.

71. Aniché considerare meccanicamente obiettivi esterni di merito creditizio e livelli di confidenza statistici, l'ente dovrebbe calibrare le proprie metodologie di quantificazione sulla base della sua propensione al rischio. A tal fine, andrebbero considerate le possibili perdite che è disposto ed è in grado di assorbire nel tempo. Sulla scorta di quest'analisi, l'ente dovrebbe stabilire e mantenere metodologie di quantificazione dei rischi, compresa la valutazione degli eventi di stress, tali da assicurare con un livello di confidenza sufficiente che le proprie strategie e propensione al rischio considerino le possibili perdite derivanti da eventi a bassa probabilità ed elevato impatto o da andamenti futuri negativi, e che tali perdite non eccedano il rischio quantificato.
72. Per facilitare il confronto tra le quantificazioni dei rischi nell'ambito dell'ICAAP e del primo pilastro, indipendentemente dal metodo utilizzato in quest'ultimo caso (ad esempio, metodo standardizzato o basato sui rating interni per il rischio di credito), l'ente dovrebbe essere in grado di seguire quanto indicato dalla BCE nel documento *Technical implementation of the EBA Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*. Ove emergano differenze tra le due quantificazioni, l'ente dovrebbe spiegarne le principali determinanti.

Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi

73. L'ente ha la responsabilità di mettere in atto metodologie adeguate sia per la quantificazione dei rischi sia per la determinazione delle proiezioni. La presente guida non definisce di per sé alcuna aspettativa rispetto all'utilizzo o al non utilizzo di particolari metodologie di quantificazione; non stabilisce pertanto che, per quantificare i rischi a cui è o può essere esposto, l'ente debba utilizzare, ad esempio, le metodologie (modificate) di primo pilastro (ad esempio per tenere conto dei rischi di concentrazione), i modelli per il calcolo del capitale economico, i risultati delle prove di stress o altre metodologie quali gli scenari multipli.

²⁵ I requisiti patrimoniali di primo pilastro non dovrebbero peraltro essere considerati come limite inferiore nelle quantificazioni interne dei rischi effettuate dall'ente.

²⁶ A seconda del profilo di rischio i parametri interni potrebbero essere ritenuti complessivamente più prudenti di quelli di primo pilastro anche in presenza, ad esempio, di un livello di confidenza inferiore al 99,9% in ragione della sua combinazione con i fattori di rischio applicati, le ipotesi di distribuzione, i periodi di detenzione, le ipotesi di correlazione, gli altri parametri e le altre ipotesi. Ove la banca utilizzi una serie di scenari di stress, andrebbero adottati metodi coerenti per la loro integrazione al fine di pervenire a un livello di prudenza complessivo che sia confrontabile, ad esempio, con il concetto di confidenza del 99,9% nell'ambito della prospettiva economica del capitale.

74. Le metodologie applicate dovrebbero essere coerenti tra loro, con la prospettiva considerata e con la definizione di capitale. Dovrebbero cogliere in modo adeguato e sufficientemente prudente i rischi a cui l'ente è esposto, tenendo conto del principio di proporzionalità. Pertanto ci si attende, ad esempio, che enti più grandi o più complessi, anche in termini di rischi a cui sono esposti, adottino metodologie di quantificazione più sofisticate per l'adeguata rilevazione dei rischi.
75. Non ci si attende tuttavia che l'ente applichi metodologie che non comprende appieno e che quindi non utilizza internamente a fini decisionali e di gestione dei rischi. L'ente dovrebbe essere in grado di dimostrare l'adeguatezza delle metodologie rispetto alla situazione e al profilo di rischio specifici. Nel caso di utilizzo di modelli dei fornitori, ci si attende altresì che questi non siano applicati in maniera meccanicistica, ma vengano compresi appieno dall'ente e siano rispondenti e adeguati al suo contesto operativo e al suo profilo di rischio.

Qualità dei dati

76. Ci si attende che l'ente ricorra a processi e meccanismi di controllo adeguati per garantire la qualità dei dati²⁷. Il quadro di riferimento per la qualità dei dati dovrebbe assicurare informazioni affidabili sui rischi a sostegno di un solido processo decisionale e includere tutti i dati pertinenti ai rischi e tutte le dimensioni della qualità dei dati.

Effetti di diversificazione dei rischi

77. Ci si attende che l'ente assuma un approccio prudente ove ipotizzi l'esistenza di effetti di diversificazione dei rischi. Ci si attende che l'ente sia consapevole del fatto che, conformemente agli orientamenti dell'ABE sullo SREP²⁸, l'autorità di vigilanza in linea di principio non terrà conto della diversificazione tra rischi nel quadro dello SREP. Tale aspetto andrà tenuto presente dall'ente, che dovrebbe altresì esercitare cautela nell'applicare la diversificazione tra rischi nell'ambito dell'ICAAP.
78. L'ente dovrebbe essere pienamente trasparente riguardo agli effetti ipotizzati di diversificazione dei rischi e, almeno nel caso della diversificazione tra rischi, segnalare dati sia lordi sia netti. Ci si attende che l'ente assicuri l'adeguata copertura patrimoniale dei rischi anche in periodi di stress quando gli effetti da

²⁷ La qualità dei dati riguarda, ad esempio, la loro completezza, accuratezza, coerenza, tempestività, unicità, validità e tracciabilità. Per ulteriori informazioni cfr. la *Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM)* della BCE, febbraio 2017.

²⁸ Orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13), del 19 dicembre 2014. Per ulteriori dettagli cfr. Opinion of the EBA on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24) del 16 dicembre 2015.

diversificazione possono venir meno o avere un andamento non lineare (anche rafforzandosi a vicenda in uno scenario estremo)²⁹.

79. L'ente dovrebbe affrontare gli effetti di diversificazione nel proprio quadro di riferimento per le prove di stress, includendo ad esempio correlazioni e diversificazione intra-rischio e infra-rischi tra i soggetti del gruppo.

Convalida indipendente

80. Le metodologie di quantificazione dei rischi dell'ICAAP dovrebbero essere periodicamente oggetto di convalida indipendente, osservando in misura proporzionale i principi alla base dei rispettivi standard fissati per i modelli interni di primo pilastro e tenendo conto della rilevanza dei rischi quantificati nonché della complessità della metodologia di quantificazione.
81. A seconda delle dimensioni e della complessità dell'ente possono essere adottate varie soluzioni organizzative per assicurare l'indipendenza tra le funzioni di sviluppo e di convalida delle metodologie di quantificazione. Nondimeno, andrebbero rispettati i concetti sottostanti le varie linee di difesa, ossia la convalida indipendente non dovrebbe essere condotta dalla funzione di internal audit.
82. Ci si attende che le conclusioni complessive del processo di convalida siano comunicate all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione, che siano utilizzate ai fini della revisione periodica e dell'aggiustamento delle metodologie di quantificazione e che vengano considerate nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Esempio 6.1

Organizzazione della convalida indipendente

Per assicurare la convalida indipendente e proporzionale delle metodologie di quantificazione dei rischi dell'ICAAP, l'ente dovrebbe prendere in considerazione la *Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM)* della BCE.

A seconda di natura, entità, portata e complessità dei rischi l'ente può adottare, ad esempio, una delle seguenti strutture organizzative che assicurino l'indipendenza della funzione di convalida dal processo di sviluppo della metodologia (progettazione, sviluppo, applicazione e monitoraggio delle metodologie di quantificazione dei rischi):

- presenza di due unità distinte che fanno capo a esponenti diversi dell'alta dirigenza;

²⁹ Ad esempio, sommare le componenti di rischio stimate separatamente può non risultare così prudente come spesso ritenuto, in quanto interazioni non lineari possono determinare effetti di aggravio. Cfr. "Findings on the interaction of market and credit risk", *BCBS Working Paper*, n. 16, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, maggio 2009.

- presenza di due unità distinte che fanno capo allo stesso esponente dell'alta dirigenza;
- separazione del personale all'interno della stessa unità.

Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale in condizioni avverse

- (i) La BCE si attende che, su base annua o con maggiore frequenza a seconda delle singole circostanze, gli enti svolgano un esame mirato e approfondito delle proprie vulnerabilità tenendo conto, a livello di ente nel suo complesso, di tutti i rischi rilevanti che derivano dal modello imprenditoriale e dal contesto operativo in condizioni macroeconomiche e finanziarie di stress. Sulla scorta di questo esame, l'ente dovrebbe definire un programma adeguato per lo svolgimento di prove di stress nella prospettiva normativa ed economica.
- (ii) Nell'ambito del programma per le prove di stress, ci si attende che l'ente definisca gli scenari avversi da utilizzare nella prospettive normativa, tenendo conto degli altri esercizi di stress che conduce. Ci si attende che l'applicazione di ipotesi macroeconomiche gravi ma plausibili e la particolare attenzione alle principali vulnerabilità determinino un impatto rilevante sul capitale interno e regolamentare dell'ente, ad esempio in termini di coefficiente di CET1. L'ente dovrebbe inoltre condurre prove inverse di stress in misura proporzionale.
- (iii) L'ente dovrebbe monitorare e individuare nel continuo l'emergere di nuove minacce, vulnerabilità e mutamenti del contesto. L'obiettivo è verificare, almeno con frequenza trimestrale, che gli scenari delle prove di stress siano sempre adeguati, provvedendo eventualmente ad adattarli alle nuove circostanze. L'impatto degli scenari andrebbe aggiornato periodicamente, ad esempio su base trimestrale. In caso di modifiche rilevanti, l'ente dovrebbe valutarne i potenziali effetti sulla propria adeguatezza patrimoniale nel corso dell'anno.

Definizione del programma delle prove di stress

83. Ci si attende che il programma delle prove di stress includa sia la prospettiva normativa sia la prospettiva economica³⁰. Nella definizione interna dell'insieme degli scenari di stress e delle sensibilità, l'ente dovrebbe utilizzare un'ampia gamma di informazioni su eventi di stress storici e ipotetici, incluse le prove di stress prudenziali. Benché queste ultime andrebbero tenute in considerazione, è tuttavia responsabilità dell'ente definire scenari e sensibilità nel modo che meglio riflette la situazione specifica e tradurli in dati di rischio, di perdita e di capitale.

³⁰ Come indicato dal principio 3, non ci si attende che gli esercizi di stress nella prospettiva economica includano proiezioni basate su scenari pluriennali.

Livello di gravità degli scenari avversi³¹ nella prospettiva normativa

84. Nella valutazione dello scenario di base, l'ente dovrebbe considerare gli andamenti che ipotizzerebbe in circostanze attese, tenendo conto della strategia aziendale, comprese ipotesi credibili relative ai ricavi, ai costi, al concretizzarsi dei rischi ecc.
85. Ci si attende che, negli scenari avversi nell'ambito della prospettiva normativa, l'ente ipotizzi andamenti eccezionali ma plausibili con un adeguato grado di gravità in termini di impatto sui coefficienti patrimoniali regolamentari, in particolare sul coefficiente di CET1. Il livello di gravità dovrebbe corrispondere a quello di andamenti tanto gravi, ma tuttavia plausibili, dal punto di vista dell'ente quanto qualunque andamento osservabile in una situazione di crisi che interessi mercati, fattori o ambiti di maggiore rilievo per l'adeguatezza della liquidità dell'ente.
86. L'insieme degli scenari avversi dovrebbe considerare in maniera adeguata recessioni economiche e shock finanziari gravi, vulnerabilità specifiche dell'ente, esposizioni verso le principali controparti nonché le loro plausibili combinazioni.

Coerenza rispetto alle principali vulnerabilità

87. In relazione alle prove di stress ci si attende che l'ente si focalizzi sulle proprie vulnerabilità principali per definire scenari avversi plausibili.
88. Le prove di stress condotte nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbero fornirsi informazioni reciprocamente; ossia andrebbero prese in considerazione in entrambi i processi le ipotesi sottostanti, i risultati e gli interventi di gestione previsti.

Prove inverse di stress

89. In aggiunta agli esercizi di stress, che valutano l'impatto di determinate ipotesi sui coefficienti patrimoniali, ci si attende che l'ente conduca prove inverse di stress. Tali valutazioni dovrebbero avere come punto di partenza l'individuazione di un risultato predeterminato, ad esempio la violazione del TSCR o delle riserve gestionali.
90. Le prove inverse di stress andrebbero impiegate per verificare la completezza e il grado di prudenza delle ipotesi applicate nel quadro dell'ICAAP, con riferimento a entrambe le prospettive interne, quella normativa e quella economica. Inoltre, nel contesto dell'ICAAP, le prove inverse di stress

³¹ Il numero adeguato di scenari dipende, fra l'altro, dal profilo di rischio specifico dell'ente. In genere, dovrebbero essere necessari vari scenari avversi per riflettere adeguatamente le diverse combinazioni plausibili dei rischi.

potrebbero essere considerate un punto di partenza per lo sviluppo degli scenari del piano di risanamento³². Le prove inverse di stress dovrebbero essere condotte almeno una volta all'anno. Maggiori dettagli sono reperibili nei relativi orientamenti dell'ABE e del CBVB.

Esempio 7.1

Interazione tra le prove di stress in ambito ICAAP e ILAAP

Ci si attende che l'ente valuti l'impatto potenziale degli scenari rilevanti, integrando gli effetti sul capitale e sulla liquidità nonché i potenziali effetti di retroazione, tenendo conto in particolare delle perdite derivanti dalla liquidazione di attività o dagli incrementi dei costi di finanziamento in periodi di stress.

³² Come indicato negli Orientamenti dell'ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/GL/2014/06), dovrebbero essere impiegati scenari di prossimità al default, ovvero scenari nei quali si determinerebbe la non sostenibilità del modello imprenditoriale di un ente o di un gruppo, in assenza dell'efficace attuazione di interventi di risanamento.

3 Glossario

Scenario avverso

Combinazione di andamenti ipotetici avversi (anche macroeconomici e finanziari) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutare la capacità di tenuta dell'adeguatezza patrimoniale di un ente rispetto a potenziali sviluppi avversi in un orizzonte di medio termine. Dovrebbe coprire un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli andamenti ipotetici di fattori interni ed esterni andrebbero combinati in modo coerente e risultare gravi ma plausibili dal punto di vista dell'ente, riflettendo i rischi e la vulnerabilità ritenuti le minacce più pertinenti per l'ente.

Scenario di base

Combinazione di andamenti attesi (anche macroeconomici e finanziari) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutarne l'impatto sull'adeguatezza patrimoniale di un ente in un orizzonte di medio termine. Lo scenario di base dovrebbe essere coerente con i fondamenti del piano industriale e del bilancio di previsione dell'ente e coprire un orizzonte temporale di almeno tre anni.

Adeguatezza patrimoniale

Grado di copertura dei rischi offerto dal capitale. L'obiettivo dell'ICAAP è preservare un livello di capitalizzazione adeguato su base continuativa, sia nella prospettiva economica sia nella prospettiva normativa, contribuendo alla continuità dell'ente nel medio termine.

Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale

Dichiarazione formale dell'organo di amministrazione che presenta la propria valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente ed espone le principali argomentazioni a sostegno.

Pianificazione del capitale

Processo interno multidimensionale per la definizione di un piano patrimoniale che presenta una proiezione pluriennale del fabbisogno e della dotazione di capitale dell'ente, tenendo conto degli scenari, della strategia e dei piani operativi.

Effetto di diversificazione

Riduzione della quantificazione complessiva dei rischi di un ente derivante dall'ipotesi che i rischi stimati singolarmente non si concretizzeranno appieno in modo simultaneo (assenza di correlazione perfetta).

Concetto di adeguatezza economica del capitale

Concetto interno inteso ad assicurare, nella prospettiva economica, la capacità dell'ente di coprire con le proprie risorse finanziarie (capitale interno) i rischi a cui è soggetto e di preservare la propria continuità operativa nel tempo. L'adeguatezza economica del capitale tiene conto delle valutazioni al fair value³³.

³³ Nota: è responsabilità degli enti stessi attuare metodologie adeguate per la quantificazione dei rischi; non vi è alcuna aspettativa generale che gli enti utilizzino "modelli per il calcolo del capitale economico" per assicurarne l'adeguatezza.

Prospettiva economica interna

Prospettiva dell'ICAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza economica del proprio capitale assicurando che i rischi economici siano coperti in misura sufficiente mediante il capitale interno disponibile.

Perdite attese e inattese

La perdita attesa è la perdita statistica media che l'ente si aspetta in un dato periodo di tempo. La perdita inattesa è la perdita totale che supera la perdita media derivante da un evento sfavorevole a bassa probabilità ed elevato impatto.

Approccio lordo nell'identificazione dei rischi

In base all'approccio lordo i rischi vengono anzitutto identificati senza tenere conto di azioni di attenuazione specificamente concepite.

Perdite e riserve occulte

Differenze di valutazione tra valore contabile e fair value delle posizioni di bilancio.

ICAAP

Processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale definito all'articolo 73 della CRD IV: "Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti".

Architettura dell'ICAAP

Diversi elementi dell'ICAAP e relative interconnessioni. L'architettura complessiva dell'ICAAP dovrebbe assicurare che i suoi diversi elementi interagiscano in modo organico e che l'ICAAP sia parte integrante del quadro complessivo di gestione dell'ente. Nella propria documentazione sull'ICAAP l'ente dovrebbe includere una descrizione di tale architettura che illustri come l'ICAAP sia integrato e come i suoi risultati siano utilizzati dall'ente.

Risultati dell'ICAAP

Ogni informazione che derivi dall'ICAAP e conferisca valore aggiunto al processo decisionale.

Revisione interna e convalida

La revisione interna comprende un'ampia gamma di controlli, valutazioni e rapporti volti ad assicurare che le strategie, i processi e i modelli dell'ICAAP rimangano solidi, esaustivi, efficaci e commisurati.

La convalida, in quanto parte della revisione interna, include i processi e le attività tesi a valutare se le metodologie di quantificazione dei rischi e i dati sui rischi dell'ente colgano adeguatamente gli aspetti rilevanti del rischio. In misura proporzionale, la convalida delle metodologie di quantificazione dovrebbe essere condotta in maniera indipendente e osservare i principi soggiacenti i rispettivi standard definiti per i modelli interni di primo pilastro.

Sistema di limiti

Sistema gerarchico di limiti documentato, stabilito in linea con la strategia complessiva e la propensione al rischio dell'ente per far sì che i rischi e le perdite possano essere efficacemente arginati in linea con il concetto di adeguatezza patrimoniale. Il sistema di limiti dovrebbe fissare una demarcazione efficace per

l'assunzione dei rischi, ad esempio per tipologie di rischio, aree funzionali, prodotti e soggetti del gruppo.

Riserva gestionale

Importo di capitale superiore ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza e alle soglie del capitale interno che l'ente ritiene necessario al fine di perseguire su base durevole il proprio modello aziendale e rimanere flessibile riguardo alle possibili opportunità imprenditoriali, senza compromettere la propria adeguatezza patrimoniale.

Rischio rilevante

Rischio al ribasso connesso al capitale che, in base alle definizioni interne dell'ente, ha un impatto rilevante sul suo profilo di rischio complessivo e che pertanto può incidere sull'adeguatezza patrimoniale.

Orizzonte di medio termine

Orizzonte temporale che copre il breve e il medio periodo. Dovrebbe cogliere la posizione patrimoniale dei prossimi tre anni almeno.

Prospettiva normativa interna

Prospettiva pluriennale dell'ICAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza patrimoniale assicurando che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti normativi e le richieste di vigilanza relativi al capitale e di far fronte agli altri vincoli patrimoniali interni ed esterni nel tempo.

Proporzionalità

Principio di cui all'articolo 73 della CRD IV, in base al quale l'ICAAP deve essere proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente in oggetto.

Piano di risanamento

Piano preparato e aggiornato da un ente a norma dell'articolo 5 della BRRD³⁴.

Prova inversa di stress

Prova di stress che parte dall'individuazione di un risultato predefinito (ad esempio il punto di insostenibilità economica) per poi esplorare gli scenari e le circostanze suscettibili di determinare quel risultato.

Dichiarazione sulla propensione al rischio

Dichiarazione formale in cui l'organo di amministrazione esprime il proprio parere sugli importi e sulle tipologie di rischio che l'ente intende assumere per realizzare i propri obiettivi strategici.

Orizzonte di rischio / periodo di detenzione

Periodo di tempo ipotizzato in base al quale è valutato il rischio.

Processo di identificazione dei rischi

Regolare processo messo in atto dall'ente per individuare i rischi che sono o

³⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

potrebbero essere rilevanti per lo stesso ente.

Inventario dei rischi

Elenco dei rischi individuati e delle loro caratteristiche. È il risultato del processo di identificazione dei rischi.

Quantificazione dei rischi

Processo che consiste nel quantificare i rischi individuati sviluppando e applicando le metodologie atte a produrre dati sui rischi e a consentire un raffronto tra i rischi e il capitale disponibile dell'ente.

Tassonomia dei rischi

Classificazione delle varie tipologie / dei vari fattori di rischio in base al quale l'ente può valutare, aggregare e gestire i rischi in maniera coerente mediante un linguaggio e una mappatura comuni degli stessi.

Siglarlo

AT1	Additional Tier 1 (capitale aggiuntivo di classe 1)	AMD	tasso di interesse sul portafoglio bancario)
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria	MREL	ammontare massimo distribuibile
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario)	ANC	minimum requirement for own funds and eligible liabilities (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)
CAS	capital adequacy statement (dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale)	OCR	autorità nazionale competente
CBR	combined buffer requirement (requisito di riserva combinato)	P1R	overall capital requirement (requisito patrimoniale complessivo): TSCR+CBR
CET1	Common Equity Tier 1 (capitale primario di classe 1)	P2G	Pillar 1 capital requirement (requisito patrimoniale di secondo pilastro)
CRD IV	Capital Requirements Directive (direttiva sui requisiti patrimoniali)	P2R	Pillar 2 capital guidance (orientamenti di capitale di secondo pilastro)
CVA	credit valuation adjustment (aggiustamento della valutazione del credito)	P2R	Pillar 2 capital requirement (requisito patrimoniale di secondo pilastro)
DTA	deferred tax assets (attività fiscali differite)	RAF	risk appetite framework (quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio)
ABE	Autorità bancaria europea	SREP	Supervisory Review and Evaluation Process (processo di revisione e valutazione prudenziale)
BCE	Banca centrale europea	MVU	Meccanismo di vigilanza unico
FSB	Financial Stability Board	TREA	total risk exposure amount (importo complessivo dell'esposizione al rischio)
ICAAP	internal capital adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale)	TRIM	Targeted Review of Internal Models (analisi mirata dei modelli interni)
ILAAP	internal liquidity adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità)	TSCR	total SREP capital requirement (requisito patrimoniale SREP complessivo): P1R+P2R
IRB	internal ratings-based (basato sui rating interni)		
IRRBB	interest rate risk in the banking book (rischio di		

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.